

Norme & Tributi

La corretta informazione salva la delibera sul 110%

Condominio

Le informazioni devono essere puntuali ed esaustive, come in questo caso

Sì anche alle modifiche ai balconi per il «cappotto»: sono nell'interesse generale

Saverio Fossati

È il Tribunale di Milano a fare da apripista con le indicazioni concrete per prendere decisioni informate e ragionevoli sul superbonus, respingendo il ricorso di alcuni condomini che chiedevano un provvedimento d'urgenza per bloccare l'esecuzione della delibera che dava il via ai lavori.

I contorni della vicenda sono esemplari: il condominio (230 condomini in 12 edifici) aveva deliberato spese per oltre 33 milioni (20 per lavori antisismici), di cui circa 32 all'interno del superbonus del 110% con cessione del credito. Gli undici condòmini che chiedevano la sospensione della delibera evidenziavano, tra l'altro, che la cartella informatica in dropbox fornita dall'amministratore conteneva i documenti (considerati insufficienti) in maniera caotica e l'installazione del cappotto termico avrebbe comportato una riduzione della superficie dei balconi di 4-5 centimetri. Inoltre l'affidabilità dell'impresa veniva considerata discutibile e nel contratto d'appalto l'appaltatore risultava libero di affidare i lavori ad altra impresa socia ma non nominata. Le delibere di approva-

zione della complessa operazione venivano quindi impugnate e se ne chiedeva la sospensione immediata.

Il condominio, assistito dal legale milanese Augusto Cirla, replicava elencando le ben quattro assemblee che avevano condotto alla decisione nell'arco di 13 mesi, dove erano stati ampiamente discussi tutti i punti e lo studio di fattibilità. All'ultima assemblea era stata allegata una relazione di 20 pagine e tutta la documentazione, disponibile in tre luoghi e in dropbox.

Il Tribunale di Milano (giudice Marco Carbonaro), lo scorso 13 agosto, ha respinto con ordinanza il ricorso per la sospensione (condannando anche i ricorrenti alle spese di lite più il 15%), accogliendo, in sostanza, le motivazioni del legale del condominio: le numerose assemblee, la massa di documentazione «cospicua e poderosa»

e la relazione allegata alla convocazione hanno «posto i condomini, e dunque anche i ricorrenti, in condizione di ricevere preventivamente adeguate informazioni sugli argomenti oggetto di discussione assembleare, di formarsi la propria opinione sul punto e, pertanto, di esprimere una decisione ponderata e informata». Le informazioni erano perciò idonee a prendere decisioni consapevoli, anche sotto il profilo del rischio fiscale. Irrilevante che alcuni dettagli secondari non fossero stati ancora definiti, proprio per la complessità dell'operazione, tra i cui attori, ha sottolineato il Tribunale, erano presenti «players di notoria affidabilità quali Eni e Ernst&Young».

Sono quindi inconferenti «le censure dei ricorrenti in ordine all'asserito abnorme valore dei lavori - peraltro da "relativizzare" se si considera che essi riguardano dodici edifici abitati da oltre 230 condomini -, all'opportunità di esecuzione di ingenti lavori "antisismici" in Milano e all'affidabilità dell'appaltatore, tutte considerazioni che riguardano l'opportunità e la convenienza della decisione, sottratte al sindacato giurisdizionale».

Sulla questione del restringimento dei balconi il giudice ha spiegato che, come ha già affermato la Cassazione (sentenza 7042/2020) proprio in casi come l'installazione del cappotto termico «gli effetti di tali decisioni e degli interventi edili deliberati sui beni di proprietà esclusiva dei condomini ricorrenti sono strettamente funzionali al miglioramento dell'uso delle cose comuni e al soddisfacimento di interessi altamente meritevoli di tutela». Inoltre, il condominio aveva prospettato la possibilità di escludere gli interventi sui balconi dei ricorrenti.

DAL 1° OTTOBRE

Pratiche Enea solo con lo Spid

Dal 1° ottobre 2021, per inserire sui portali Enea nuove pratiche di ecobonus (dal 65% di detrazione in su), super ecobonus (110%) e bonus casa (50% in caso gli interventi implicino risparmio energetico) si potrà usare solo lo Spid. Gli account di tipo «intermediario» che risultano già intestati ad aziende - spiega l'Enea - potranno continuare ad utilizzare la vecchia login.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazione di successione con legato pecuniario

Eredità

Secondo le Entrate l'importo non deve essere indicato tra le passività

Angelo Busani

Se il defunto lascia in eredità strumenti finanziari che devono essere venduti al fine di ricavare il denaro occorrente per attribuirlo ai legatari designati nel testamento, nella dichiarazione di successione vanno indicati sia il valore dei titoli esistenti nell'asse sia il valore dei legati che l'erede onerato dovrà pagare una volta ricavato il denaro occorrente e il valore pari a quello dei legati «non deve essere indicato tra le passività».

Così afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpellato 577 del 3 settembre 2021, con la quale però non si può concordare in quanto, così facendo, ne esce un ingiustificato aumento dell'imponibile da sottoporre a imposta di successione.

Quando un testatore dispone di denaro da prendersi dal suo patrimonio, ma non esistente nell'asse relitto, tecnicamente si ha una fattispecie in cui si sommano il legato di «cosa generica» (tale è il legato di denaro) e il legato di «cosa non esistente nell'asse»: in base agli articoli 653 e 654 del codice civile, quest'ultima disposizione non vale se la cosa non è presente nell'ambito del patrimonio relitto, a meno che non si tratti di una cosa generica quale è, appunto, il denaro (caso nel quale il legato è valido). In Cassazione questi concetti sono stati chiariti con le decisioni 7082/1995 e 15661/2020.

Dal punto di vista fiscale, il legatario deve essere tassato per l'attribuzione che riceve (articolo 5, comma 1, e articolo 36, comma 5, del Dlgs 346/1990, il Tusc, testo unico dell'imposta di successione e donazione) e, a sua volta, l'erede onerato del legato calcola il suo imponibile sottraendo, dalla attribuzione ricevuta, il valore del legato che deve pagare (articolo 8, comma 3, Tusc). Allora, non è plausibile che nella dichiarazione di successione non possa essere rappresentato l'abbattimento del valore che subisce l'attribuzione a favore dell'erede onerato dal legato in misura pari al valore del legato. Quindi, la procedura plausibile pare essere quella di indicare:

- nell'attivo, il valore lordo dell'attribuzione a favore dell'erede onerato e il valore dei singoli legati;
- nel quadro ED («Passività e altri oneri») il valore dei legati con il codice «11» rubricato «Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria», in modo da abbattere l'imponibile dell'onerato.

È ben vero che, nelle istruzioni alla dichiarazione di successione questo codice 11 viene dichiarato inutilizzabile per il legato di cosa genericamente determinata. Ma non se ne vede il perché, in quanto in ogni caso di legato obbligatorio (e cioè di disposizione testamentaria dalla quale si origina un obbligo del soggetto onerato e un corrispondente credito del beneficiario) si ha una diminuzione del valore ricevuto dall'onerato: sotto questo profilo, il caso del legato di cosa generica non è diverso dal legato alternativo, dal legato di cosa altrui, dal legato di cosa dell'onerato o di un terzo e insomma da qualsiasi altro legato obbligatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
Pronto il codice per le fatture elettroniche verso San Marino
Ci avviciniamo alla partenza della fatturazione elettronica tra operatori

e clienti business italiani con controparti residenti a San Marino.
di **Rosario Farina**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

Intervento

RIFORMA DEL FISCO, OCCORRE COINVOLGERE I COMMERCIALISTI

di **Elbano de Nuccio**

Il dibattito sulla riforma fiscale è ormai entrato nel vivo. Oggi più che mai, è necessario passare da scelte estemporanee a politiche strutturali per risolverci dall'emergenza Covid.

Tuttavia, non è ancora agevole comprendere in quale direzione il Governo intenda andare.

L'impressione è che le riforme saranno comunque parziali e graduali. Infatti, non sembra realizzabile, in tempi brevi, quel salto di qualità da una fiscalità di soccorso, vari bonus e crediti d'imposta, a una fiscalità strutturalmente basata su una drastica diminuzione della pressione fiscale. È pur vero che non necessariamente bisogna cambiare tutto e subito ma di certo occorre rendere chiare le linee di intervento che si intendono realizzare per evitare scottanti delusioni.

L'ipotesi che l'intervento di sistema possa risolversi nella sola riformulazione della progressività dell'Irpef o nell'abolizione dell'Irap mostra tutti i suoi limiti. Il tessuto economico nazionale, infatti, è negli anni mutato significativamente; oggi, nel nostro sistema fiscale si registra una netta prevalenza di piccoli lavoratori autonomi e Pmi a differenza degli anni '70 in cui la platea dei contribuenti era rappresentata da datori di lavoro/sostituti d'imposta, i quali con il meccanismo delle ritenute alla fonte facevano gran parte del lavoro per conto dell'Erario. Forte appare la necessità di restituire coerenza ai sistemi di tassazione, constatando le inefficienze dell'attuale sistema fiscale sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. Inefficienze che, come ben sappiamo, pregiudicano l'equità sociale, l'efficienza economica e la stessa competitività del nostro Paese.

Il documento licenziato dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato rimarca, ancora una volta, la necessità di ripartire da due elementi principali: semplificazione delle procedure e riduzione del carico fiscale sui contribuenti.

Considero la Semplificazione un termine bellissimo ma troppo spesso abusato dal legislatore, declinato per lo più in un aumento esponenziale delle incombenze per i contribuenti. In Italia le imposte sui redditi costituiscono il 29,2% delle entrate e le imposte sul lavoro gravano per il 43 per cento. Non v'è dubbio che al centro di una riforma fiscale è da

collocare la riforma radicale dell'imposta personale sui redditi, quale imposta universale, che sarebbe da applicare a tutti i redditi senza distinzioni. Ma per i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori un lavoro di restyling sulla struttura di progressività Irpef rischia di essere un esercizio superfluo che, per l'Erario, non risolve il vero problema: ovvero l'elevato tasso di evasione fiscale. Bisogna evitare le ben note distorsioni che hanno indotto ad adottare nel tempo, quale correttivo, varie forme di flat tax sulle rendite finanziarie, sui fitti, sui redditi di imprese minori. Se realmente si vuole perseguire l'obiettivo di un Fisco più equo l'obiettivo non deve essere solo quello di riformulare la progressività Irpef ma porsi in maniera seria e sistematica il problema di una imposta che dovrebbe essere universale ed invece non lo è più finendo per discriminare i contribuenti sia con riferimento ai regimi di tassazione previsti per i lavoratori autonomi rispetto a quelli dipendenti e sia distorcendo il fenomeno impositivo all'interno della stessa categoria del lavoro autonomo per effetto dell'esistenza di un regime di imposizione sostitutiva fruibile solo da taluni e non anche da altri. Nel merito dovrebbe essere conservate e rimodulate le sole detrazioni forfetarie per i redditi di lavoro dipendente, azzerando tutte le altre detrazioni/agevolazioni (circa 602) e ponendo mano alla revisione anche del sistema delle agevolazioni fiscali collegate alla politica di sostegno all'economia nel periodo pandemico e quindi relative alla crescita e produttività e ai consumi, ridisegnando in modo organico e strutturale gli aiuti per favorire l'occupazione, gli investimenti, l'innovazione e la ricerca. E da ultimo, non per importanza, va messa sotto controllo la spesa pubblica.

Ebbene, appare evidente, che se riforma deve essere non si può prescindere da un efficace e concreto coinvolgimento del mondo professionale, attore strategico per il buon fine delle misure attuate dal Governo. Sbagliare un intervento normativo o inseguire il pubblico consenso non è mai una scelta priva di conseguenze.

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iva al 4%, niente scadenza per il certificato medico

Risposta a interpellato

Senza limiti temporali l'attestato del collegamento tra menomazione e sussidi

Francesco Manfredi

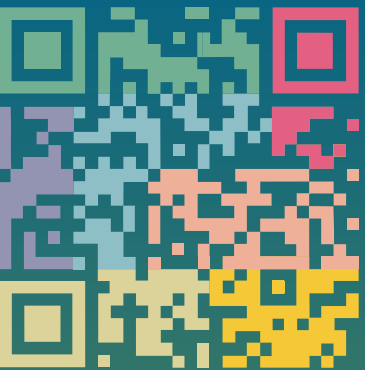
Non c'è scadenza per il certificato medico che attesta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente ed i sussidi, utile per l'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, ma attenzione alle date. È quanto emerge dalla risposta a interpellato 578/2021 delle Entrate. Le modifiche normative introdotte dal Dm 7 aprile 2021, in vigore dal 4 maggio 2021, e in particolare l'introduzione del comma 2-bis del Dm 14 marzo 1998, prevedono che le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate, riportino anche l'esistenza dei requisiti per fruire dell'aliquota Iva agevolata, rendendo così superflua l'attestazione del medico che invece resta necessaria per inte-

grare i certificati rilasciati dall'Asl sempre privi di tali indicazioni.

Attenzione alle date però: il certificato medico, nella nuova formulazione dell'articolo 2 del Dm 14 marzo 1998, può essere rilasciato dal medico curante e non dal medico specialista a partire dal 4 maggio 2021, data di entrata in vigore delle modifiche. La verifica da fare è, pertanto, duplice. Se in possesso di un verbale della commissione medica integrata occorre appurare che contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente ed ausili/sussidi. Se emesso prima del 4 maggio 2021, non saranno certamente contenute, non essendo previsto dalla norma previgente e pertanto dovrà essere integrato dall'attestazione del medico, in questo caso specialista. Nel caso di certificato rilasciato dall'Asl sempre sprovvisto dell'indicazione del collegamento funzionale, occorre verificare la data di emissione. Se successiva al 4 maggio 2021 potrà essere integrato dal certificato del medico curante, se precedente dal medico specialista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THE CODE OF IMAGINATION



MASTER IN BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT

Dal 17 Settembre 2021 al 27 Maggio 2022

C'è una forma di comunicazione che avvicina brand e audience, trasformando le emozioni in contenuti cinematografici, televisivi e digitali, podcast, influencer marketing, app. Scoprirne i codici è la chiave per generare esperienze di marca uniche e creare connessioni emotive autentiche.

La seconda edizione del Master in Branded Content & Entertainment è l'occasione per comprendere i meccanismi e i codici dei contenuti più ingaggianti, approfondendo il ruolo dei media, dei linguaggi più rilevanti e degli strumenti strategici più evoluti. Tutto questo, con interventi e workshop dei migliori professionisti della comunicazione. Il Master è rivolto a manager con esperienza nella comunicazione e nel marketing, professionisti del mondo dei media e dell'entertainment, brillanti neolaureati, ed è promosso da OBE - Osservatorio del Mondo dei Media e dell'Entertainment - che rappresenta oltre 60 operatori di tutta la filiera dall'ideazione, produzione e distribuzione dei contenuti - e UPA - associazione che riunisce 400 aziende che investono in pubblicità e in comunicazione.

UPA ACADEMY

OBE ACADEMY

In partnership con



Partner tecnici



Scopri il programma su **osservatoriobe.com** e **upa.it**